Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 8 aprile — Numero 83

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE d'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;

Vista l'altra legge 11 aprile 1889, n. 6020, che approvò il piano regolatore e di ampliamento della città di Bologna, ivi compreso lo speciale piano di risanamento già adottato col Regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794, e concesse, fra l'altro, a quel Comune la facoltà di espropriare le zone laterali alle strade e piazze;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1919, numero 1521, che facendo seguito a precedenti provvedimenti di proroga protrasse fino al 23 aprile 1923 il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento;

Vista la domanda presentata dal comune di Bologna per ottenere che siano approvate alcune parziali modificazioni del piano stesso, riguardanti le vie Azzo Gardino, Polese e Riva Reno;

Visto il relativo progetto redatto dall'Ufficio municipale di edilità, il quale prevede l'espropriazione anche di zone laterali;

Ritenuto che fu seguito il prescritto procedimento e che le pubblicazioni sollevarono un unico reclamo da parte del sig. Cristoforo Turri, proprietario di uno degli stabili da espropriare per l'attuazione delle accennate varianti, sito all'angolo fra le vie Riva Reno e Azzo Gardino, in cui egli esercita l'industria della concia delle pelli;

Che il Turri sostiene che non è applicabile la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per Napoli, alle espropriazioni da eseguire per le varianti stesse; che invece il Comune intende con l'applicazione di detta legge realizzare una lucrosa speculazione a danno dei proprietari, mentre poi nessuna necessità giustifica le nuove opere; che in particolare non vi può essere difficoltà a costruire edifici decorosi sulla linea attuale della via Riva Reno, che risulterà della massima ampiezza con la copertura del canale; che l'industria della concia non è, come vorrebbe il Comune, antigienica, e che del resto, anche se fosse insalubre, non giustificherebbe l'espropriazione;

Che in via subordinata si rileva nel reclamo che qualora si autorizzasse il Comune ad eseguire le chieste espropriazioni il Turri intenderebbe peraltro di ricostruire egli stesso il suo fabbricato sulla linea del taglio che fosse effettuato per l'allargamento della via Azzo Gardino, così che sarebbe da escludere dalla espropriazione la parte dello stabile che non fosse occupata dalla nuova area stradale;

Considerato che le varianti di cui il comune di Bologna ha chiesta l'approvazione, indipendentemente dalla circostanza della rimozione della conceria, costituiscono una logica estrinsecazione ed una migliore applicazione, in rapporto anche alle odierne esigenze, dei criteri adottati nell'originario piano di risanamento col quale sono in intima connessione, sì da potersi riguardare appunto come una parziale modificazione;

Che la questione dell'applicabilità della legge per Napoli non è da discutere in questa sede;

Che l'espropriazione delle zone laterali può considerarsi giustificata, in relazione sia alle norme generali come a quelle particolari per Bologna;

Che è estranea a questa sede la questione sollevata dal Turri circa il diritto di ricostruire egli stesso sul nuovo allineamento;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinto il reclamo Turri, sono approvate le varianti al piano regolatore di Bologna, quali risultano dalla planimetria in iscala 1:1000 e dall'elenco degli stabili da espropriare, a firma dell'ingegnere capo dell'ufficio di edilità del Comune.

I detti due documenti saranno vistati dal Nostro ministro proponente.

Il comune di Bologna è autorizzato ad espropriare anche le zone laterali alle vie, comprese nel piano di varianti.

Resta fermo il termine in vigore per l'attuazione del piano di risanamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 225 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta dei ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con sede in Rossano per l'esecuzione della bonifica del territorio delle basse valli dei torrenti compresi tra il fiume Nicà e il fiume Trionto, del bacino inferiore del fiume Trionto, delle basse valli dei torrenti compresi fra il Trionto e il Cino, del bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto e Cerno e dei bacini 5° e 6° della Bonifica indicata al n. 51 della tabella 3ª, allegata al testo unico 22 marzo 1900, n. 195. La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salvo le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art 2

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'ufficio del genio civile di Cosenza è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE'

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 226 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Cosenza per l'esecuzione della bonifica della valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia e della macchia della Tavola.

La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195 andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del genio civile di Cosenza è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Nicastro per l'esecuzione della bonifica dei laghi e terreni paludosi fra l'Angitola e il Capo Suvero. La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia o dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del genio civile di Catanzaro è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Palmi per l'esecuzione della bonifica del comprensorio della Piana di Rosarno, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del progetto di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica nella zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il Ministero dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi, dalla Provincia e dai comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo prescritto.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrano nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari

di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Cassano Jonio per l'esecuzione della bonifica del territorio in sinistra del Crati (bacini 1°, 2°, 3° e 4° della bonifica indicata al n. 51 della tabella 3ª allegata al testo unico 22 marzo 1900, n. 195). La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salvo le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del genio civile di Cosenza è incaricato a stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel cómpito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 230 della raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Gerace per l'esecuzione della bonifica della Piana di Caulonia, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salvo le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilità ordinaria,

in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti i Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Il numero 269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, che ammette alla sovvenzione annua governativa, di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dalla Banca Conti e C. per l'utilizzazione della lignite del giacimento di Val Nestore a Pietrafitta, in provincia di Perugia, approvando e rendendo esecutorio il relativo atto di obbligo;

Visto il Nostro decreto 5 maggio 1921, n. 690, che approva e rende esecutoria un appendice a detto atto d'obbligo modificando la misura della sovvenzione annua governativa;

Ritenuto che la Banca Conti, nell'intento di poter aumentare con le volute garanzie di disponibilità di potenza, la produzione di energia elettrica, si impegna ad aumentare, con nuovi impianti accessori e con modificazione di quelli principali, la potenza installata della centrale termoelettrica di Pietrafitta da 12,000 a 15,000 kw, elevando la potenza normalmente funzionante da 8000 a 10,000 kw, e in conseguenza è giustificata l'unita seconda Appendice dell'atto d'obbligo, sottoscritta per accettazione dal titolare della Banca Conti, signor Achille Conti, addì 4 gennaio 1922, che consente un aumento corrispondente della sovvenzione governativa;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretato:

Art. 1.

La Banca Conti e C. concessionaria di un impianto termoelettrico sovvenzionato a Pietrafitta a termine del Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, è autorizzata ad elevare la potenza installata di detto impianto da 12.000 a 15.000 kw.

La sovvenzione annua accordata alla Società stessa per detto impianto con 15.000 kw di potenza installata

viene fissata nella misura massima di lire centocinquanta (L. 150) per chilowatt installato e sarà corrisposta per un periodo di venti anni.

Essa è ripartita in due quote di cui una fissa per l'impianto di lire centoventisei (L. 126) per chilowatt installato ed una per l'esercizio di centesimo uno e due millesimi (cent. 1,2) per ciascun chilovattora prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di trenta milioni di chilovattora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria l'annessa seconda Appendice all'atto d'obbligo che va unito al Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, e relativa prima Appendice, approvata col Nostro decreto 5 maggio 1921, n. 690, restando abrogate le disposizioni contenute in questa ultima che non concordano con quelle che sono oggetto della annessa seconda Appendice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

SECONDA APPENDICE

all'atto d'obbligo approvato con R. decreto 9 settembre 1920, numero 1274, e relativa Appendice approvata con R. decreto 5 maggio 1921, n. 690, riferentisi alla costruzione ed all'esercizio di una Centrale termoelettrica della Banca Conti e C. a Pietrafitta (Perugia) a termini del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597.

SI PREMETTE

che la Banca Conti e C., in adempimento all'atto d'obbligo sopra citato ha iniziato in tempo utile l'esecuzione degli impianti, secondo il progetto approvato, portandone la costruzione, in regolare avanzamento, fino ad un importo di lavori eseguiti e di materiali forniti a piè d'opera di lire due milioni settecentomila (L. 2,700,000), come risulta da verbale di constatazione in data 21 novembre 1921, approvato dalla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque in sua seduta n. 23, in data 16 dicembre 1920, che la Società stessa, nell'intento di assicurare una maggiore potenza disponibile, per le forniture da farsi ai servizi pubblici, ed all'industria privata ha presentato, in data 19 settembre 1921, una domanda tendente ad ottenere:

a) di potere installare sette caldaie da mq. 630 od altre equipollenti (di cui due atte anche a bruciare direttamente polvere di lignite previamente essicata ottenuta dai cascami del vaglio dei gasogeni) in luogo delle 7 caldaie da 500 mq. di cui all'art. 3, comma *d*) dell'atto d'obbligo sopracitato;

b) di potere installare tre turboalternatori da 5000 kw 6250 kva. in luogo di tre turboalternatori da 4000 kw 5000 kva, di cui all'art. 3, comma *e*), dell'atto d'obbligo sopra citato;

c) di poter costruire, in contiguità dell'impianto di gassificazione di lignite un impianto di polverizzazione dei cascami del vaglio dei gasogeni;

d) di potere installare, in luogo di 18 gasogeni rotativi da 3,40 metri di diametro, otto gasogeni statici da m. 5 di diametro;

e) di ottenere che in conseguenza la potenza installata, agli effetti della sovvenzione, venga ritenuta elevata da 12.000 kw a 15.000 kw;

f) di ottenere che la sovvenzione annua, che nell'atto di obbligo sopra citato e relativa Appendice è commisurata a 12.000 kw installati, venga elevata in proporzione commisurandola alla potenza dianzi indicata di 15.000 kw;

g) di ottenere che il termine ammesso per l'ultimazione del completo impianto della centrale, sia prorogato al 31 dicembre 1923; che la ripetuta Banca ha presentato, insieme alla domanda, in data 16 dicembre 1921, il progetto esecutivo relativo allo speciale impianto di essicazione, polverizzazione e combustione della lignite con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che le varianti proposte sono state riconosciute ammissibili e la parte nuova dell'impianto è stata riconosciuta meritevole di sovvenzione dalla 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque (decreto luogotenenziale 2 maggio 1920, n. 597).

Tutto ciò premesso con la presente seconda Appendice all'atto d'obbligo sopra ricordato, si stabiliscono le nuove condizioni a cui dovrà corrispondere la concessione, in base alle esposte premesse, formulando nel nuovo testo gli articoli di detto atto di obbligo e relativa prima Appendice, che devono essere di conseguenza col testo stesso, sostituiti.

Art. 3.

Descrizione e scopo dell'impianto.

Come risulta dai progetti firmati dalla Ditta concessionaria e approvati, l'impianto di utilizzazione della lignite si comporrà

a) dei piazzali di deposito dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile, nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di n. 8 gasogeni capaci di gassificare complessivamente 57,6 tonn. di lignite naturale ogni ora;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas ed il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) delle installazioni e dei macchinari per l'essicazione e la polverizzazione dei cascami di ligniti provenienti dal vaglio in servizio dei gasogeni, e aduzione della polvere alle caldaie;

e) di n. 6 caldaie ciascuna della superficie riscaldata di 700 metri quadrati, od altre equipollenti, di cui almeno 2 funzionanti a combustione diretta di lignite polverizzata e di catrame, per la produzione di vapore a 19,5 atmosfere e 350° C. fino ad un massimo di kg. 100.000 (chilogrammi centomila) ogni ora;

f) dei turboalternatori per la produzione dell'energia elettrica in numero di tre da cinquemila chilovat (5000 kw — 6250 kva) normali, dei quali uno di riserva;

g) di tutti gli impianti accessori compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza vari.

L'impianto per quanto riguarda la produzione di energia funzionerà ad integrazione delle installazioni di produzione e distribuzione di energia elettrica nelle varie regioni toscana e umbra

Art. 6.

Termine di ultimazione.

Le opere saranno iniziate entro il 1920 e dovranno essere compiute entro il 31 dicembre 1923.

Potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Mini-

stero dei lavori pubblici proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 7.

Constatazioni.

La constatazione di cui al precedente art. 6, da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, consisterà:

a) in una verifica degli impianti della miniera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita;

b) in una verifica degli impianti nell'interno dello stabilimento onde accertare che gli impianti del deposito o sosta del combustibile nonchè quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori siano costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione o costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo.

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

S'intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di due qualunque dei tre gruppi di cinquemila kw, da accertarsi con periodi di lavoro di 12 ore durante sette giorni continuativi.

S'intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo dei tre gruppi da cinquemila kw per un periodo di tempo non inferiore ai novanta minuti, continuativi nelle 24 ore;

e) in prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare per ognuno un sovracarico del venti per cento per un periodo di almeno un'ora.

Art. 8.

Verbale di constatazione.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno inserti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fossero state riconosciute necessarie, con la indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio, nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

c) la indicazione della potenza installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per kw installato, prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. Mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita in quindicimila chilovat (15.000 kw), si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0[0). Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata, il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua governativa, di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, è fissata complessivamente in lire centocinquanta (L. 150) per chilovat installato e quindi complessivamente in lire due milioni duecentocinquantamila (L. 2.250.000) annue, così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto, lire centoventisei (L. 126) per ogni kw installato quale risulta dai progetti e quale deve risultare confermato nel verbale di cui al precedente art. 8, e nel verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 15.000 kw con un ammontare annuo di lire un milione ottocentonovantamila (L. 1.890.000) salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8.

A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

b) quota per l'esercizio di centesimi 1 e 2 millesimi (centesimi 1,2) per kw ora prodotto fino ad un massimo di 30 milioni di kw-ora per ogni anno e cioè fino ad un ammontare massimo di lire trecentosessantamila (L. 360.000) e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui all'art. 8 ed eventualmente di quello di cui all'art. 9 in cui si è dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 16.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti, aumentati delle somme passate alla riserva e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0[0) del capitale sborsato, valutato in base ai preventivi di impianto approvati, in lire trentamilioniduecentomila (L. 30.200.000).

Ai fini del presente articolo, il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile sarà tenuto separato da quello della miniera e delle altre attività sociali.

Roma, 4 gennaio 1922.

Achille Conti.

Visto: *Il ministro dei lavori pubblici*
MICHELI.

Il numero 370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento [del 21 marzo 1901, n. 166, per l'amministrazione delle RR. cantine e dei RR. Oleifici sperimentali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del regolamento 21 marzo 1901, n. 166, per l'amministrazione delle RR. cantine e dei RR. oleifici sperimentali, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Esegue i prelevamenti di campioni di vino richiesti dai privati, riscuote le relative tasse e le versa, volta per volta, al direttore.

« In mancanza del capo cantiniere i prelevamenti saranno eseguiti dal segretario o da un inserviente appositamente delegato dal direttore, sotto la sua personale responsabilità ».

Art. 2.

All'art. 15 del citato regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

« Dei proventi per prelievo di campioni, i trenta centesimi andranno a beneficio del personale e cioè: 20/100 a favore dei prelevatori, in proporzione al numero dei prelevamenti fatti, 6/100 a favore del direttore, 3/100 a favore del capo cantiniere ed 1/100 a favore del segretario ».

Art. 3.

L'art. 23 del regolamento suddetto è così modificato:

« Le entrate ed i proventi per le tasse di analisi e per prelevamenti di campioni saranno, ogni quindici giorni, versate nelle casse erariali, con imputazione al capitolo del bilancio di entrata dello Stato « entrate eventuali », dopo averne detratte le quote spettanti al personale, a norma dell'art. 15. Tutte le altre entrate saranno versate integralmente, con imputazione al medesimo capitolo ».

Art. 4.

L'art. 33 del regolamento 21 marzo 1901, n. 166, è così modificato:

« Tanto le entrate quanto le spese saranno inscritte in bilancio al lordo di ritenute, salvo i proventi per tasse di analisi e per prelevamento di campioni che saranno inscritti dopo averne detratto l'importo delle quote dovute al personale. Saranno pure inscritti tra le entrate, e corrispondentemente tra le uscite, gli stipendi che il Ministero paga direttamente al personale tecnico ».

Art. 5.

Nell'art. 60 del detto regolamento, dopo il secondo capoverso, è aggiunto il comma seguente:

« Nel conto giudiziale delle somme riscosse il direttore inscriverà alle entrate i proventi per analisi e per prelevamento di campioni, al lordo delle quote dovute al personale, ed all'uscita le quote medesime, corredando il conto delle relative ricevute, provviste delle quietanze comprovanti il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile ».

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 1889;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 1889, è sostituito il seguente:

« Il ministro per le finanze è autorizzato a concedere l'introduzione in esenzione di dazio di quelle partite di carta di cui all'art. 1 che gli saranno indicate dal ministro per l'industria e il commercio come acquistate all'estero da Amministrazioni di giornali prima della pubblicazione del presente decreto, in quanto la importazione nel Regno di tali partite si effettui entro il 30 giugno 1922 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI T. — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mezzana Rapattone (Pavia).

SIRE!

In seguito ai risultati dello sciopero generale agricolo dello scorso settembre, l'Amministrazione comunale di Mezzana Rapattone, che tale sciopero aveva favorito, venne a trovarsi in una situazione insostenibile per cui il sindaco, la Giunta municipale e qualche consigliere rassegnarono le dimissioni. Due sedute consigliari indette per deliberare su tali dimissioni andarono deserte per mancanza di numero legale, e solo per l'intervento dell'autorità politica, fu possibile ottenere che gli amministratori dimissionari, ritornassero sulle loro determinazioni. Senonchè i dissidi, tra gli stessi consiglieri si acuirono in tal modo che essi si disinteressarono completamente del Comune, tanto che perfino due sedute di Consiglio, indette d'ufficio, andarono deserte ed il prefetto, data l'impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione comunale, per assicurare la continuità dei pubblici servizi, dovette affidare ad un suo commissario la gestione provvisoria della civica azienda. Non potendosi però protrarre a lungo, tale gestione, e data l'impossibilità di un ulteriore funzionamento dell'Amministrazione ordinaria, si rende necessario, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 27 gennaio 1922, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mezzana Rabattone, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Amerigo Menghini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fontanafredda (Udine)

SIRE!

In seguito alle dimissioni di 10 dei 20 consiglieri comunali di Fontanafredda, il prefetto di Udine, dopo avere affidato ad un un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente, indisse nel dicembre 1921 le elezioni per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza.

Ma il ricostituito Consiglio comunale risultò di due gruppi uguali e antagonistici, che, con i loro dissensi, resero di fatto impossibile il funzionamento dell'assemblea, tanto che tre successive convocazioni per la nomina di una nuova Giunta riuscirono vane e tumultuose.

Si è così determinata nel paese un'agitazione, che costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico.

In tale situazione, non potendosi fare affidamento che la crisi consigliare abbia a risolversi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 marzo 1922, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fontanafredda, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Daniele Sfreddo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Naro (Girgenti).

SIRE!

In seguito a contrasti di programma sorti in seno alla mag-

gioranza consiliare del comune di Naro, questo si scisse in due gruppi antagonistici di 11 e di 13 consiglieri rispettivamente, l'ultimo dei quali dall'agosto 1921 cominciò a non intervenire alle adunanze.

E poichè anche la minoranza dei sei consiglieri (dei 30 assegnati per legge) si era sin dall'inizio completamente disinteressata dei lavori del Consesso, il Consiglio comunale, per mancanza di numero legale, non ha d'allora più funzionato.

Di conseguenza il sindaco e gli assessori, preoccupati delle difficili condizioni dell'Ente, rassegnarono le dimissioni delle rispettive cariche, ed il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

E poichè quattro successive convocazioni del Consiglio comunale, indette per la ricostituzione della nuova Amministrazione, sono riuscite infruttuose e deserte, ed appare quindi manifesto che la rappresentanza elettiva, per le discordie onde è agitata si trova di fatto nell'impossibilità di funzionare, mentre d'altra parte, in conseguenza del cattivo e saltuario funzionamento dei pubblici servizi, si è manifestato nella popolazione un vivace malcontento, che ha dato luogo a dimostrazioni e ad incidenti, si rende indispensabile, anche per ragione di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 3 febbraio 1921, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico delle legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Naro, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Vincenzo La Lia, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visti il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, ed i Regi decreti 19 novembre 1921, n. 1823, e 29 gennaio 1922, n. 40;

Visti i decreti Ministeriali 10 marzo 1920, n. 3176 e successivi, in materia di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Viste le note 16 marzo 1922, n. 12929, del Ministero del tesoro, e 16 marzo 1922, n. 60392, del Ministero dell'interno;

DECRETA:

Sono approvate le unite norme per la concessione dei compensi agli esercenti servizi pubblici di trasporto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per gli oneri afferenti al triennio 1° gennaio 1919-31 dicembre 1921.

Roma, 29 marzo 1922.

Il ministro
RICCIO.

NORME per la concessione dei compensi agli esercenti servizi pubblici di trasporto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per gli oneri afferenti al triennio 1° gennaio 1919-31 dicembre 1921.

Art. 1.

I concessionari e gli esercenti di pubblici servizi di trasporto ai quali sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, dovranno presentare al Ministero dei lavori pubblici - Ufficio speciale delle ferrovie - i dati appresso indicati, in quanto non li abbiano già prodotti al Ministero stesso od alla Commissione per l'equo trattamento, ai termini delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37;

a) le norme che erano in vigore presso l'azienda al 31 dicembre 1918;

b) un elenco del personale addetto all'azienda contenente i dati che, per ogni azienda, in base al suo tipo, verranno richiesti dal Ministero dei lavori pubblici. Tale elenco deve riferirsi alla situazione al 1° gennaio 1919, in base agli ordinamenti in vigore a tutto il 1918; deve poi indicare le successive assunzioni e cessazioni dal servizio ed i motivi delle stesse; e deve infine indicare la posizione del personale al 1° gennaio 1919, od all'atto della successiva assunzione in servizio, in applicazione del regolamento e delle tabelle approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1920.

Nell'elenco di cui trattasi dovrà essere tenuto distinto il personale i cui rapporti con l'azienda siano stati regolati con patti speciali, agli effetti del capoverso dell'art. 1 della legge 14 luglio 1912, n. 835.

c) gli elementi che possano servire a determinare gli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni emanate in materia di competenze accessorie, trattamento di previdenza e di cassa soccorso, assicurazione infortuni, imposta di ricchezza mobile, nonchè di altri eventuali oneri accessori.

d) i bilanci consuntivi degli anni dal 1911 in poi.

Art. 2.

I concessionari e gli esercenti indicati al precedente art. 1°, che richiedono i compensi previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, dovranno precisare - sempre quando non abbiano già fatto innanzi alla Commissione per l'equo trattamento:

a) i compensi e le facilitazioni di cui intendono di potere fruire;

b) la rimunerazione del capitale impiegato nell'azienda, distintamente per ciascuno degli anni dal 1911 in poi;

c) la maggiore spesa annua per il personale nel triennio 1919-1921, in dipendenza dell'applicazione delle nuove norme approvate, distintamente per ciascun anno e per ciascun titolo di spesa;

d) l'ammontare annuo dei maggiori introiti e delle minori spese dipendenti dall'applicazione dei benefici e delle facilitazioni richieste.

Art. 3.

Ogni qual volta a termine dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, debbano essere sentiti gli Enti locali interessati, il Ministero dei lavori pubblici - Ufficio speciale ferrovie - provvederà alle relative comunicazioni, assegnando per le eventuali osservazioni un congruo termine perentorio non inferiore a giorni 15.

Le osservazioni dovranno essere comunicate direttamente all'Ufficio speciale delle ferrovie sopraindicate.

Art. 4.

I concessionari e gli esercenti indicati nel precedente art. 1, possono chiedere di essere sentiti prima che l'Ufficio speciale ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici provveda, ai sensi dell'art. 3 del decreto Reale n. 1823 del 19 novembre 1921 alla concessione dei compensi previsti agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467.

Art. 5.

Per le aziende non municipalizzate esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna in servizio pubblico, la rimunerazione del capitale investito nella azienda, agli effetti della concessione dei sussidi straordinari di esercizio di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, sarà determinata coi criteri stabiliti nel comma terzo dell'art. 46 del testo unico 9 maggio 1912, numero 1447.

Per le aziende municipalizzate la rimunerazione del capitale è calcolata in base alle risultanze dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi regolarmente approvati a termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, detraendo dalla parte passiva le somme iscritte al passivo del conto esercizio, in dipendenza del disposto della lettera *f*) dell'art. 63 del regolamento suddetto.

Roma, 29 marzo 1922.

Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568:

Veduto il decreto Reale 8 aprile 1920, n. 404;

Veduti i decreti Ministeriali 31 gennaio e 15 febbraio 1922, che modificano il precedente decreto Ministeriale 9 maggio 1920 per quanto riguarda l'interesse sui buoni del tesoro ordinari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1922 che fissa l'abbuono da concedere agli acquirenti di buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0;

DECRETA:

Art. 1.

L'interesse sui buoni ordinari del tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di lire quattro e centesimi cinquanta per cento in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da sei ad otto mesi nella misura di lire cinque per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di lire cinque e centesimi venticinque per cento in ragione annua.

Art. 2.

L'ammontare dell'abbuono concesso agli acquirenti dei buoni poliennali è fissato nella misura di lire una e centesimi venticinque per cento per i quinquennali e di centesimi settantacinque per cento per i triennali.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, avranno effetto dal giorno 6 aprile 1922.

Roma, 4 aprile 1922.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250, con cui è stata autorizzata l'emissione di un secondo prestito di un miliardo di lire in buoni settennali del tesoro fruttanti l'interesse annuo del 5 0[0, al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quella della Venezia Giulia e Tridentina;

Visto l'art. 1 del decreto stesso col quale sono estese ai detti buoni tutte le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 1723;

Visto l'art. 2 del detto decreto 30 dicembre 1920, che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire con proprio decreto l'abbuono dovuto ai prenditori dei buoni settennali in misura proporzionalmente non superiore a quella dell'abbuono concesso ai prenditori di buoni quinquennali, tenuto conto della maggiore durata dei nuovi titoli;

Visto il decreto 4 aprile 1922, con cui in virtù della facoltà conferitagli dal R. decreto 8 aprile 1920, n. 404, il ministro del tesoro stabilì tale abbuono nella misura di lire una e centesimi venticinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 6 aprile 1922;

DETERMINA:

L'ammontare dell'abbuono concesso ai prenditori dei buon del tesoro settennali creati col R. decreto 8 settembre 1921, numero 1250, fino a tutto il 14 agosto 1922 è fissato nella misura di L. 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 aprile 1922.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 2 maggio 1920, n. 522, che ordinò l'emissione di uno speciale prestito per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, con cui fu autorizzata la emissione di un primo prestito di un miliardo di lire in buoni del tesoro settennali a premi;

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250, con cui fu autorizzata l'emissione di un altro miliardo di lire di buoni suddetti;

Veduto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1921, n. 73868, con cui il ministro del tesoro provvide all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei titoli del primo miliardo di lire;

DETERMINA:

I buoni del tesoro al portatore settennali a premi autorizzati

con il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250, sono emessi e stampati con le stesse modalità e leggende di quelli di cui al decreto Ministeriale 14 febbraio 1921, n. 73868 con le seguenti differenze:

a) la parte anteriore del buono è stampata in color *bruno chiaro* anzichè in azzurro di Berlino;

b) il testo porta l'indicazione «*seconda serie*» anzichè quella di «*prima serie*» e l'indicazione della data di emissione «*15 agosto 1921*» anzichè quella di «*15 febbraio 1921*».

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 7 aprile 1922.

Il ministro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri in data 16 marzo c. a., è stata istituita un'Agenzia consolare a Wladivostock alla dipendenza della Regia Legazione a Pechino.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 3 aprile 1922 in Cavuccio, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con RR. decreti del 29 dicembre 1921:

Ronchi Luigi, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 23 dicembre 1921 ed è richiamato contemporaneamente in servizio effettivo nell'arma stessa dal 23 dicembre 1921, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1922.

Arma di fanteria

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Parisi cav. Luigi, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 31 luglio 1921.

Porta cav. Giuseppe, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 29 ottobre 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 26 settembre 1921:

Lago cav. Pio, collocato in posizione ausiliaria, a datare dal 1° ottobre 1920.

Sanasilla cav. Federico, id.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Rodriguez cav. Guglielmo, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 28 ottobre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 5 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 99	Dinari	—
Londra	83 63	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 50	Belgio	162 75
Spagna	295 —	Olanda	7 30
Berlino	6 09	Pesos oro	15 34
Vienna	0 28	Pesos carta	6 74
Praga	35 60	New York	18 98

Oro 366 22

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 27	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 12	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	174 57	Dinari	—
Londra	84 30	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 75	Belgio	162 —
Spagna	295 —	Olanda	7 30
Berlino	6 21	Pesos oro	15 27
Vienna	0 27	Pesos carta	6 72
Praga	35 75	New York	19 17

Oro . . . . . . 369 88.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 41	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 49	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6, dal 6 al 12 febbraio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Aquila degl Abr.	Aquila	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	2
»	Lecco	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Milano	Milano	—	2	—	2
Novara	Novara	—	2	—	2
Perugia	Terni	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	13	—	14
	Carbonchio sintomatico				
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Grosseto *(a)*	Grosseto	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	5	1	5
	Afta epizootica.				
Alessandria *(a)*	Acqui	—	1	—	2
»	Alessandria	2	—	2	1
»	Asti	3	2	6	2
»	Casale Monferrato	4	2	6	4
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	5	—	30
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	3	1
»	Cittaducale	1	—	11	—
Arezzo	Arezzo	2	—	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	1	4	1
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Belluno	Belluno	4	—	10	7
»	Feltre	3	—	8	6
Bergamo	Bergamo	37	2	146	23
»	Clusone	4	2	12	13
»	Treviglio	8	1	16	3
Bologna	Bologna	15	2	31	6
»	Imola	2	—	4	3
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Breno	12	—	47	—
»	Brescia	13	3	53	5
»	Chiari	7	—	21	—
»	Salò	11	1	32	3
»	Verolanuova	6	—	28	—
Catania *(a)*	Caltagirone	1	—	9	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	11	4
Como	Como	19	9	96	26
»	Lecco	29	4	147	8
»	Varese	3	5	13	8
Cremona	Casalmaggiore	—	5	—	12
»	Crema	—	4	—	4
»	Cremona	—	6	—	11
Cuneo	Alba	2	1	12	1
»	Cuneo	4	—	14	3
Ferrara	Cento	2	—	2	—
»	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	2	—	6	—
Firenze	Firenze	6	2	11	3
»	Pistoia	—	1	—	1
»	S. Miniato	—	2	—	2
Foggia *(a)*	Foggia	1	1	1	2
Forlì	Cesena	1	—	2	9
»	Forlì	3	—	21	2
»	Rimini	1	—	10	—
Genova	Chiavari	—	2	—	6
»	Genova	3	—	9	11
»	Spezia	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	1	9
Lucca	Lucca	4	1	8	1
Mantova	Mantova	14	5	28	25
Massa e Carrara	Massa	2	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	5	1	5	3
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	8	4	9	6
»	Milano	7	4	7	5
»	Monza	3	1	5	1
Modena	Mirandola	3	—	11	—
»	Modena	4	—	8	—
»	Pavullo nel Frign.	2	1	4	1
Napoli (a)	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	2	1	2	3
»	Novara	5	2	17	3
»	Varallo	—	2	—	2
»	Vercelli	3	1	8	3
Padova	Padova	9	2	18	3
Parma	Borgo S. Donnino	2	2	11	2
»	Parma	7	3	28	6
Pavia	Mortara	7	5	12	24
»	Pavia	14	1	15	4
»	Voghera	5	3	5	5
Perugia	Perugia	2	—	7	3
»	Rieti	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	6	—
Piacenza	Fiorenzola d'A.	—	2	—	3
»	Piacenza	—	2	—	5
Pisa	Pisa	11	—	32	4
»	Volterra	1	2	1	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	—	5	3
Potenza	Potenza	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	2	—	2	1
»	Ravenna	2	—	7	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	1	3	3
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	2	3
»	Reggio Emilia	4	4	7	14
	Segue Afta epizootica.				
Roma	Frosinone	8	1	3	1
»	Roma	3	1	11	1
»	Viterbo	4	—	5	—
Rovigo	Rovigo	2	2	2	4
Siena (a)	Siena	8	1	17	11
Sondrio	Sondrio	3	1	8	2
Teramo	Penne	2	—	2	—
»	Teramo	4	—	11	5
Torino	Ivrea	3	2	4	5
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Susa	3	—	7	—
»	Torino	14	—	27	1
Treviso	Treviso	—	8	—	8
Udine (a)	Pordenone	—	3	—	4
»	Udine	2	1	3	4
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
»	Venezia	14	3	33	17
Verona	Verona	9	3	16	7
Vicenza	Vicenza	17	3	24	8
		451	148	1256	446
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	3	—	75	3
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Caserta	Sora	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	—	3	—
»	Cotrone	1	—	2	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	1	—	4	—
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—
»	Sansevero	7	—	14	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Rimini	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Pisa	Volterra	3	—	9	—
Porto Maurizio	San Remo	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
»	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	5	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	14	—
Roma	Viterbo	3	—	3	—
Siena (a)	Siena	3	—	7	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		73	9	147	14
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	3	—
»	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	3	2	3	2
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Catania (a)	Acireale	2	—	3	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di Gar.	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	1	—
Napoli (a)	Casoria	2	1	7	2
»	Castellammare di S.	2	—	14	1
»	Napoli	5	—	8	4
Palermo	Palermo	3	—	44	—
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
»	Salerno	1	1	1	3
Siracusa (a)	Siracusa	1	—	5	6
		27	5	100	19
Morva.					
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Milano	Monza	—	1	—	1
		1	1	1	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	10	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		3	—	12	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedent.	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Bari delle P. (b)	Altamura	1	1	1	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Siena (a) (b)	Siena	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		3	9	4	10
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	2	1	3	—
»	Avezzano	3	—	38	—
»	Sulmona	1	—	26	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	4
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	4	—	4	1
Novara	Vercelli	—	1	—	—
Palermo	Palermo	1	—	12	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	8	—
»	Velletri	2	—	2	—
		26	3	104	6
Colera dei polli.					
Campobasso	Campobasso	1	—	5	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		3	1	7	2

Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	8	—
Foggia (a)	Bovino	2	—	7	—
»	Foggia	4	—	53	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Potenza	Melfi	4	—	8	—
		15	1	78	1
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Barbone dei bufali.					
Roma	Frosinone	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	13	14
Carbonchio sintomatico	6	6	6
Afta epizootica	52	599	1702
Malattie infettive dei suini	21	46	161
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	11	32	119
Rabbia	11	12	14
Rogna	11	29	110
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	12
Vaiuolo ovino	4	16	79
Morbo coitale maligno	2	2	2
Colera dei polli	3	4	9
Barbone dei bufali	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 23 al 29 gennaio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Pola	1	—	1	—
		2	—	2	—
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	4	—	11	—
»	Gradisca	—	1	—	1
»	Postumia	3	—	9	—
Venezia Triden.	Cavalese	1	—	1	—
»	Merano	1	—	2	—
»	Riva	1	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	2	—
»	Rovereto	1	—	35	—
»	Silandro	6	—	47	—
»	Tione	3	1	8	2
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	2	—	12	—
		24	2	133	3
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	1	2	8
»	Borgo	2	—	2	—
»	Cles	8	1	29	8
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezzolombardo	11	1	33	8
»	Rovareto	1	—	1	—
»	Tione	2	—	2	—
»	Trento	1	—	2	—
		28	4	73	25
Rabbia					
Venezia Giulia	Pisino	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	2	—	9	—
»	Rovereto (città)	1		1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		6	—	13	—
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo		—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	2	1	74	55
»	Brunico	1	—	6	—
»	Primiero	2	—	2	—
		6	1	83	55
Colera dei polli.					
Venezia Trident.	Bressanone	—	1	—	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Afta epizootica	12	26	136
Malattie infettive dei suini	9	32	98
Rabbia	5	6	13
Rogna	4	7	138
Colera dei polli	1	1	7

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Con RR. decreti del 26 marzo 1922 sono state accettate le dimissioni del signor grand'ufficiale Gaetano Riccio dalla carica di direttore generale del Banco di Sicilia ed è stato nominato il signor cav. dott. Ignazio Mormino direttore generale del Banco stesso, a decorrere dal 28 marzo 1922.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data della ricevuta: 18 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Balladelli Luciano di Spiridione — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 6 marzo 1885 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Presidente della Congregazione di carità di Quarto al Mare — Titoli del debito pubblico: al nominativo 1 — Ammontare della rendita L. 275 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1882.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;

Visto l'art 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1090;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1335, che ha classificato il R. Istituto commerciale di Milano;

Considerato che il direttore del R. Istituto commerciale di Milano, può essere esonerato, in virtù dell'art. 99 del predetto regolamento, dall'obbligo dell'insegnamento, essendo gli alunni inscritti in numero superiore ai duecento;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del Regio Istituto commerciale di Milano, senza obbligo d'insegnamento.

Possono presentare domanda per parteciparvi gli insegnanti delle Regie scuole medie commerciali che da almeno tre anni abbiano conseguito la nomina a titolare stabile.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la domanda d'ammissione in carta da bollo da L. 2 corredandola di un cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti. I concorrenti possono inoltre inviare tutti gli altri titoli comprese le pubblicazioni, che ritengano opportuno di presentare nel loro interesse. Di tutti i documenti e pubblicazioni che presentano debbono fare un elenco in carta libera in duplice copia ed allegarlo alla domanda di ammissione al concorso.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto alcun conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione, all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8000, oltre gli eventuali aumenti periodici di cui egli avesse diritto per servizi antecedentemente prestati.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di lire centosessanta (L. 160) concesso dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
S. Giorgio a Cremano	Napoli	1	La prima e terza domenica del mese dalle ore 9 alle 13.
S. Giuseppe Iato	Palermo	1	Nella prima e terza domenica di ogni mese dalle ore 10 alle 14.
Bisacquino	Palermo	1	Domenica alternandosi con l'altro notaio dalle ore 15 alle 20.
San Fratello	Patti	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Roccapalumba	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Santa Caterina Villarmosa	Caltanissetta	1	Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 8 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre
Aragona	Girgenti	1	Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Mercato Saraceno	Forlì	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Muro Leccese	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Borgo S. Donnino	Parma	1	Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica uno dei notari a turno dalle ore 9 alle 12.
Thiene	Vicenza	1	Lunedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Campo Ligure	Genova	1	Prima e terza domenica del mese dalle ore 11 alle 16.
Acqui	Acqui	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 17.
Ostiano	Cremona	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.